

Come si svolge l'attività di recupero dei crediti relativi al Settore Civile

Sono oggetto del recupero nel Settore Civile:

- il contributo unificato e le anticipazioni forfetarie dovuti all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo e non versati
- il contributo unificato e le anticipazioni forfetarie per i quali è stata trasmessa soltanto la scansione della marca e non anche l'originale (fino al momento del deposito degli originali, il pagamento si ha come non effettuato)
- l'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, DPR n. 115/2002 (Testo unico Spese di giustizia – TUSG)
- le spese processuali derivanti da una sentenza irrevocabile nella misura indicata nel dispositivo
- la pena pecuniaria in favore della Cassa ammende applicata dal giudice a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 283, co. 3, c.p.c.

Premesso che la Cancelleria Civile, al fine di evitare l'avvio della pratica di recupero, di solito chiede tramite PCT il pagamento del contributo unificato (omesso o ex art. 13, co. 1-quater, TUSG) e della sanzione applicata ai sensi dell'art. 283, co. 3, c.p.c.) e che, sempre allo stesso fine, carica poi la ricevuta del pagamento sul PCT; si descrivono di seguito le fasi della procedura di recupero:

- La Cancelleria trasmette gli atti all'URC per il recupero del mancato pagamento del contributo unificato e per il caso in cui si debbano recuperare le spese processuali.
- L'URC trasmette gli atti a Equitalia Giustizia S.p.A.
- Equitalia giustizia S.p.A. iscrive la partita di credito e avvia la richiesta di recupero.
- Il primo atto con il quale Equitalia giustizia S.p.A. chiede il pagamento di quanto dovuto è diverso a seconda che si debbano recuperare il contributo unificato ovvero le spese processuali
 - per il recupero del contributo unificato (che sia stato omesso al momento dell'iscrizione della causa o che risulti insufficiente, o che sia stato disposto dal giudice in sentenza ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, TUSG), il primo atto con il quale viene chiesto il pagamento è un avviso denominato "mod. C"
 - per il recupero delle spese processuali, Equitalia giustizia S.p.A. forma il ruolo e lo consegna all'Agenzia delle entrate Riscossione, che emette la cartella di pagamento e la notifica al debitore. In questo caso non viene inviato alcun avviso prima dell'emissione della cartella di pagamento, né dalla Cancelleria né da Equitalia giustizia S.p.A.
- Il mod. C viene notificato via PEC al difensore.
- Il mod. C deve essere pagato entro un mese dalla notifica al difensore.

Il mancato pagamento del mod. C determina la formazione del ruolo e l'invio dello stesso all'Agenzia delle entrate Riscossione per l'emissione della cartella di pagamento, che viene notificata al debitore e l'applicazione della sanzione di cui all'art. 16, co. 1-bis, TUSG. Poiché in questo caso la cartella viene emessa in conseguenza di un mancato pagamento, essa riporterà la richiesta del pagamento anche di una somma a titolo di interessi.

La sanzione di cui all'art. 16, co. 1-bis, TUSG, viene recuperata da Equitalia giustizia S.p.A. con l'emissione di un avviso detto "mod. D". Il mod. D viene notificato via PEC al difensore. Il mancato pagamento del mod. D determina la formazione del ruolo e l'invio dello stesso all'Agenzia delle entrate Riscossione per l'emissione della cartella di pagamento, che viene notificata al debitore. In ogni caso, del pagamento effettuato in seguito alla richiesta di Equitalia giustizia S.p.A. (tramite mod. C, mod. D o cartella di pagamento) non va data alcuna comunicazione (né alla Cancelleria, né all'URC, né ad Equitalia giustizia, né all'Agenzia delle entrate Riscossione), in quanto, se il pagamento viene effettuato nelle forme indicate, i sistemi lo acquisiscono automaticamente. L'eventuale comunicazione appesantisce soltanto i destinatari.